

Passivo fallimentare per pochi

PAGINA A CURA DI CINZIA DE STEFANIS

Cassazione: devono concorrere altri elementi tra cui la prevalenza del lavoro sul capitale. Non basta l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, per essere ammesse in via privilegiata (articolo 2751-bis, n. 5, cc) nel passivo fallimentare di una società. Per la qualifica della stessa come artigiana devono concorrere gli altri elementi previsti dalla legge 443/85 (articoli 3 e 4). Parliamo dei requisiti soggettivi e cioè della prevalenza del lavoro personale sul capitale (in caso di impresa artigiana costituita come Srl) e sul numero massimo di dipendenti occupati. Così la sentenza 13/7/2018, n. 18723 della Cassazione (prima sezione civile) in merito alla possibilità di ammissione in via privilegiata al passivo fallimentare di un'impresa qualificata come artigiana. Il Tribunale di Brescia respingeva l'opposizione al passivo proposta dalla società a responsabilità limitata con qualifica artigiana volta ad ottenere il riconoscimento del privilegio ex articolo 2751-bis n. 5 del c.c. nel passivo fallimentare. In relazione al proprio credito per fornitura e lavori già ammessi al passivo dal giudice delegato ma solo in via chirografaria. La società presentava ricorso per cassazione. Ma quest'ultima respingeva per i motivi che di seguito andiamo a illustrare. Sostengono i giudici di Cassazione che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro (legge 443/85) o da altre disposizioni. L'articolo 2751-bis, n. 5, cc impone di definire l'impresa artigiana in base alle «disposizioni legislative vigenti» e dunque attraverso il positivo riscontro non solo di una. Ma di tutte le condizioni richieste dalla legge quadro, dovendosi verificare, quindi, sia il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 (in caso di costituzione nella forma di società, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale), sia il rispetto dei limiti dimensionali dell'art. 4 sul numero massimo di dipendenti occupati. Oltre all'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane. In tale prospettiva, dunque, l'



La sentenza 13/7/2018, n. 18723 della Cassazione (prima sezione civile) in merito alla possibilità di ammissione in via privilegiata al passivo fallimentare di un'impresa qualificata come artigiana. Il Tribunale di Brescia respingeva l'opposizione al passivo proposta dalla società a responsabilità limitata con qualifica artigiana volta ad ottenere il riconoscimento del privilegio ex articolo 2751-bis n. 5 del c.c. nel passivo fallimentare. In relazione al proprio credito per fornitura e lavori già ammessi al passivo dal giudice delegato ma solo in via chirografaria. La società presentava ricorso per cassazione. Ma quest'ultima respingeva per i motivi che di seguito andiamo a illustrare. Sostengono i giudici di Cassazione che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro (legge 443/85) o da altre disposizioni. L'articolo 2751-bis, n. 5, cc impone di definire l'impresa artigiana in base alle «disposizioni legislative vigenti» e dunque attraverso il positivo riscontro non solo di una. Ma di tutte le condizioni richieste dalla legge quadro, dovendosi verificare, quindi, sia il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 (in caso di costituzione nella forma di società, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale), sia il rispetto dei limiti dimensionali dell'art. 4 sul numero massimo di dipendenti occupati. Oltre all'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane. In tale prospettiva, dunque, l'

iscrizione si configura come co-elemento della fattispecie acquisitiva della qualifica soggettiva, elemento necessario ma non sufficiente per definire l'impresa come artigiana, dovendo pertanto concorrere con gli altri requisiti di cui agli articoli 3 e 4, la cui sussistenza va dimostrata dal creditore e conseguentemente verificata in concreto dal giudice ai fini del riconoscimento del privilegio.